

Delibera Consiglio Regionale 08/10/2002, n. 406

“Petizione popolare in materia di apposizione di sigilli ai feretri. Presa d’atto della relazione”

IL CONSIGLIO

VISTA la petizione popolare presentata ai sensi dell’art. 38, comma 1, dello Statuto dal signor Andrea Signorini, residente in Porretta Terme (BO), in materia di apposizione di sigilli ai feretri, protocollata in data 25 maggio 2002 al n. 6339;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza di questo Consiglio regionale, n. 113 del 20 giugno 2002 Dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 dello Statuto regionale, relativamente alla petizione popolare in materia di apposizione di sigilli ai feretri;

VISTO l’art. 99 del regolamento interno del Consiglio, ed in particolare i commi 1 e 2;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 99, la commissione consiliare Sicurezza Sociale ha esaminato la petizione di cui in oggetto ed ha trasmesso al Consiglio, con nota prot. n. 11110 dell’1 ottobre 2002, la seguente relazione:

... *omissis* ...

VISTA la petizione intesa a sollecitare la Regione Emilia-Romagna ad individuare personale o addetti incaricati dell’apposizione dei sigilli ai feretri diversi da quelli delle Aziende unità sanitarie locali, assegnatale in data 4 luglio 2002 ai fini dell’esame, ed a seguito della dichiarazione da parte dell’Ufficio di presidenza della sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 38 dello Statuto regionale (deliberazione n. 113 del 20 giugno 2002)

Trasmette, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 99 del Regolamento del Consiglio regionale, la seguente relazione, supportata dalla documentazione fatta pervenire dall’Assessorato alla Sanità e dal contributo fornito dall’Assessorato stesso, ed in particolare dal competente Servizio sanità pubblica (già Servizio prevenzione collettiva), in sede di esame:

“La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che alla apposizione del sigillo sul feretro, a garanzia della sua integrità (paragrafo 9.7, secondo capoverso della circolare stessa), proceda personale delle ex Unità Sanitarie Locali e, nello specifico, i direttori sanitari degli ospedali ed il coordinatore sanitario delle Unità Sanitarie Locali, figura quest’ultima che, nell’attuale quadro organizzativo delle Aziende sanitarie, non esiste più. Tale prassi riguarda, in particolare, i casi in cui la garanzia dell’identità e dell’integrità concerne defunti che debbano essere trasportati fuori dal Comune in cui avviene la chiusura del feretro. Tale competenza era, già da allora, considerata fonte di un inutile dispendio di risorse sanitarie, dal momento che poteva continuare ad essere svolta da personale tecnico. Nel dicembre 1993 l’Assessorato alla sanità della Regione Emilia-Romagna aveva quindi emesso una nota di chiarimento (prot. n. 52581/prev. del 22 dicembre 1993), indirizzata ai Sindaci della Regione Emilia-Romagna ed ai Responsabili dei Servizi di Igiene pubblica.

Nel documento si precisava che l’obbligo, previsto esclusivamente da tale provvedimento e non dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, deve essere riferito ai casi di trasporto fuori comune ovvero in caso di malattie infettive o avvenuto trattamento antiputrefattivo. Inoltre si indicava specificamente come il compito di apporre i sigilli debba essere affidato al personale il quale effettua materialmente la chiusura del feretro, anche al fine di evitare un inutile dispendio di risorse, precisando che il servizio di custodia del cimitero deve verificare l’integrità del feretro e nei casi indicati anche quella dei sigilli di cui sopra, mentre al Servizio di igiene pubblica dell’Usl, competente ai sensi della L.R. 19/1982 (n.d.r.: legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica” e

successive modificazioni), spetta esclusivamente la vigilanza ed il controllo sul trasporto delle salme. La problematica presentata nella petizione è perciò già stata affrontata e risolta, impartendo le opportune indicazioni operative, tant'è che nella generalità dei casi colui che chiude materialmente la bara è un incaricato di pubblico servizio (facente parte delle onoranze funebri sia comunali, sia private). L'Assessorato porta altresì l'attenzione sul fatto che tali operazioni non sono di carattere sanitario in senso stretto. La garanzia sull'integrità e sull'identità della salma può, pertanto, essere svolta da questo personale e, qualora in qualche situazione tale adempimento sia ancora in carico a personale appartenente ai Dipartimenti di sanità pubblica, ciò contrasta con le indicazioni dell'Assessorato.

Quest'ultimo, a seguito della petizione stessa, ha ritenuto di diffondere nuovamente la circolare del 1993, ottenendo il riscontro della condivisione dei contenuti da parte delle Aziende sanitarie.”

... omissis ...

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

DELIBERA

di prendere atto della relazione della commissione consiliare Sicurezza Sociale, in ordine alla petizione in oggetto, nel testo riportato nelle premesse.